



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Teresa POLVERINO	Presidente
dott. Donato CENTRONE	Consigliere (relatore)
dott. Claudio GUERRINI	Consigliere
dott. Alessandro VISCONTI	Consigliere
dott.ssa Caterina Angela Marra	Referendario
dott.ssa Vitaliana VITALE	Referendario

nella camera di consiglio del 19 maggio 2025 ha reso la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013 recante gli schemi tipo di relazione di fine mandato;

ESAMINATA la relazione di fine mandato della città metropolitana di Genova per gli anni 2022/2025, pervenuta a questa Sezione regionale di controllo in data 14 aprile 2025 e assunta in pari data al prot. n. 1763;

VISTA l'ordinanza n. 16 del 15 maggio 2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione nell'odierna camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, dott. Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

La Città metropolitana di Genova, avente popolazione pari a 817.402 abitanti, è interessata dalle elezioni amministrative che si terranno i giorni 25 e 26 giugno 2025. L'Ente ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, la relazione di fine mandato, tramite il portale ConTe, acquisita a prot. n. 1763 del 14 aprile 2025, per gli anni 2022-2025, sottoscritta dal Sindaco metropolitano in data 11 aprile 2025.

La predetta relazione risulta essere stata certificata in data 11 aprile 2025 dall'Organo di revisione economico-finanziaria e pubblicata sul sito *web* dell'Ente, senza indicazione della data di pubblicazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, *"al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa"*, prevede che le province e i comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale. Per garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, e trasmessa dal Presidente della provincia o dal Sindaco nei tre giorni successivi, unitamente alla certificazione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Tale relazione, come uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, ha l'obiettivo di rendere conoscibile, e dunque valutabile, l'attività svolta nel corso del mandato elettorale dagli amministratori, al fine di assicurare il corretto funzionamento della dinamica democratica secondo cui gli eletti sono tenuti "a render conto" alla collettività di riferimento del mandato ricevuto.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, ha chiarito che *"la normativa si iscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata"* ed ha sottolineato che *"la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e, pertanto, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle Sezioni regionali destinatarie ex lege di tali relazioni"*.

Sulla base di questa esigenza si giustifica il rigido *iter* procedimentale, articolato in precise scadenze, il cui mancato rispetto compromette la possibilità degli elettori di avere un quadro informativo preciso ed esauriente in tempo utile per determinare le proprie scelte nella successiva competizione elettorale.

Per rendere cogenti le previsioni dell'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, sono inoltre previste, al comma 6 della medesima disposizione, specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e di mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato.

Al fine di agevolarne la stesura, il comma 5 del citato art. 4 ha previsto l'adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati - d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 26 aprile 2013.

Come osservato dalla giurisprudenza contabile, eventuali discrepanze "formali" rispetto allo schema tipo del decreto possono non incidere sulla "sostanza" delle informazioni, ossia sui c.d. fondamentali della rendicontazione evocati dal comma 4 dell'art. 4 d.lgs. n. 149 del 2011 (Sezioni riunite, speciale composizione, sentenza n. 5/2021/EL).

Nel caso di specie, essendo occorso lo scioglimento anticipato del Consiglio metropolitano rispetto alla normale durata del mandato amministrativo, viene in rilievo il disposto del sopra richiamato comma 3 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, che, nel disciplinare i termini nel caso di scioglimento anticipato, stabilisce quale termine ultimo per la sottoscrizione della relazione e per la certificazione da parte degli organi di controllo interno, venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni; per la trasmissione della relazione e della certificazione alla Sezione regionale di controllo i tre giorni successivi; per la pubblicazione sul sito internet istituzionale, sette giorni dalla data di certificazione dell'organo di revisione. Visto che il decreto ministeriale di indizione delle elezioni amministrative 2025 risulta emanato in data 24 marzo 2025, la successione temporale degli adempimenti prescritti è la seguente: il termine di venti giorni per la sottoscrizione e la certificazione dell'Organo di revisione è scaduto il 13 aprile 2025; quello per la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il 16 aprile 2025; quello per la pubblicazione sul sito *web* istituzionale, il 20 aprile 2025.

Considerato, pertanto, che la relazione di fine mandato è stata sottoscritta dal Sindaco metropolitano in data 11 aprile 2025, certificata dall'Organo di revisione economico-finanziaria nella stessa giornata, è stata trasmessa a questa Sezione il 14 aprile 2025 e risulta pubblicata nel sito internet istituzionale (senza indicazione della data di pubblicazione e dell'invio a questa Sezione), il Collegio accerta l'avvenuto assolvimento, da parte della Città metropolitana, degli adempimenti richiesti dalla legge, salvo il parziale rispetto dei termini prescritti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 149 del 2011 in ordine alla pubblicazione sul sito internet istituzionale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149

ACCERTA

il regolare assolvimento, da parte della Città metropolitana di Genova, degli adempimenti connessi alla relazione di fine mandato 2022-2025, eccetto il parziale rispetto dei termini prescritti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 149 del 2011 in ordine alla pubblicazione sul sito internet istituzionale.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco metropolitano, al Segretario provinciale, al Responsabile del servizio finanziario e all'Organo di revisione della Città metropolitana di Genova, nonché la pubblicazione nel sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.

Il magistrato relatore

dott. Donato Centrone

Il presidente

dott.ssa Maria Teresa Polverino

Depositato in segreteria

Il Funzionario preposto